

CONTRATTO 1/9/1955

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER IL PERSONALE STAGIONALE, AVVENTIZIO E GIORNALIERO DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI.

Addì 9 settembre 1955 in Pesaro, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione,

TRA

l'Associazione Provinciale dei Commercianti - Gruppo Provinciale Grossisti ed Esportatori di prodotti ortofrutticoli, rappresentata dal Dott. Giovanni Giordano;

la Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue, rappresentata dal Sig. Gianfranco Angelini;

il Consorzio Agrario Provinciale - Sezione Ortofrutticola, rappresentata dal Sig. Lorenzo Pascucci.

E

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Pesaro, rappresentata dai Sigg. Mino Gabiani e Gino Morotti;

la Unione Provinciale C.I.S.L. di Pesaro, rappresentata dai Sigg. Otello Godi e Bruno Regini;

la Unione Italiana del Lavoro della Provincia di Pesaro, rappresentata dal Sig. Giuseppe Pagliano

CON L'INTERVENTO

dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Pesaro, nella persona del suo Direttore, avv. Ottavio Ghari, assistito dal Capo Servizio Rapporti di Lavoro, Comm. Gian Marcello Corra

si è stipulato il presente Accordo Provinciale integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da Aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari stipulato in Roma il 21 aprile 1954.

ART. 1 - Il prolungamento dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 14 del C.C.N. viene stabilito come segue:

- a) - per gli addetti alle operazioni di cernita, confesione ed imballaggio degli agrumi: 2 marzo-15 aprile / 6 luglio-4 agosto / 10 dicembre-24 dicembre;
- b) - per gli addetti alla lavorazione e preparazione in genere per la spedizione della frutta e verdure fresche ed essiccate: 2 marzo-20 aprile / 6 luglio-10 agosto / 10 dicembre-24 dicembre.

ART. 2 - Il trattamento economico di cui agli artt. 30 e 37 del C.C.N. resta fissato nei seguenti termini:


Imballatore, imballatore, cernitore, para. fatica	UOMO		DONNA
Di età superiore ai 20 anni.....	112	1	92
" " compresa tra i 18 e i 20 anni.....	103	1	81
" " inferiore ai 18 anni.....	103	1	75



22 P 11/10

THE GREAT WALLS

Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be bleed-through from the reverse side of the document.



Le suddette tariffe orarie sono comprensive del salario e delle indennità di cui all'art. 37 del C.C.N.. Rimangono, pertanto, esclusi le indennità di caro pane e gli eventuali assegni familiari.-

ART. 3 - La Commissione paritetica di cui all'art. 52 del C.C.N, risulta composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione ed Ente firmatari del presente accordo.

ART. 4 - Per quanto concerne le variazioni di scala mobile, le parti concordano di rimettersi ai ~~accordi~~ accordi Interconfederali Nazionali.

ART. 5 - Il presente Accordo entra in vigore col 1° settembre 1955, avrà la durata di anni 1 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetta da almeno una delle parti contraenti, a mezzo lettera raccomandata ~~almeno~~ 4 mesi avanti la scadenza.-

Chini



Spadoli

ASSOCIAZIONE PROV. COMMERCianti PESARO



Luigi Giampetro

FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE, PROV. COOPERATIVE E MUTUE PESARO

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

Baron



Modigliani

CONFEDERAZIONE DEL LAVORO



Giulini

UNIONE PROVINCIALE SINDACATI C.A.S.L.



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

Giuseppe Ruffini



Amelio

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSA OCCUPAZIONE

~~SECRET~~

SECRET
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



SECRET



SECRET

